

UNIVERSITÀ DI PISA



UFFICIO AFFARI GENERALI

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0023401 / 2013

Data: 27/06/2013

Rep: Decreti rettorali

Num: 934 / 2013

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare l'articolo 46;
- VISTE:** le Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, emanate con D.R. 18 luglio 2012, n. 9920, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;
- VISTE:** le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;
- VISTA:** la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;
- VISTA:** la delibera del Consiglio del dipartimento di Scienze Veterinarie n. 67 del 3 giugno 2013 con la quale ha approvato il proprio regolamento di funzionamento, conformandosi anticipatamente ai rilievi che successivamente sono stati evidenziati dagli organi di governo dell'Ateneo nel corso della procedura di controllo;
- VISTA:** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 5 giugno 2013 con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto, evidenziando i rilievi suddetti;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n.150 del 12 giugno 2013 con la quale è stato approvato il regolamento suddetto, evidenziando i rilievi suddetti;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Scienze Veterinarie allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

Regolamento del DIPARTIMENTO di SCIENZE VETERINARIE

TITOLO 1

Articolo 1 - *Principi generali*

1. È istituito presso l'Università di Pisa il Dipartimento di Scienze Veterinarie, in seguito denominato DSV, che costituisce, ai sensi dello Statuto dell'Università di Pisa, una struttura di base su cui si articola l'Ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il DSV ha sede amministrativa in viale delle Piagge 2 e nelle due sedi distaccate di San Piero a Grado (PI) in via livornese: Podere "Le Querciole" lato mare e via livornese lato monte.
3. Il DSV è una struttura multidisciplinare che coordina e svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica, alle attività formative ed ai servizi al territorio nell'ambito delle scienze veterinarie che, sinteticamente, sono riconducibili agli aspetti biologici, biotecnologici, sanitari, produttivi, socio-economici, normativi, relazionali ed etici degli animali terrestri ed acquatici destinati alle produzioni ed ai prodotti derivati, alla compagnia, agli sport ed a servizi di supporto e sicurezza per l'uomo e di quelli selvatici per i quali sono evidenti implicazioni sulla salute pubblica e sull'equilibrio ambientale.
4. Il quadro dettagliato delle competenze si evince dalle declaratorie dei Settori Scientifico-Disciplinari specifici del Dipartimento (Allegato 1) Eventuali modifiche all'allegato 1 non comportano modifiche al presente regolamento.

Articolo 2 - *Finalità*

1. Il DSV è una struttura scientifica e didattica dell'Università di Pisa deputata alla promozione e all'organizzazione di più settori di ricerca omogenei per fini e per metodi e della relativa attività didattica afferente ai corsi di studio dell'Università di Pisa.
2. Il DSV coordina e gestisce le attività di ricerca nell'ambito delle Scienze Veterinarie, garantisce il rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e un equo e regolamentato accesso alle proprie risorse.
3. Il DSV promuove, coordina e gestisce, anche in collaborazione con altre strutture, le attività didattiche relative a corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato, Specializzazione e Master dell'area delle Scienze Veterinarie, riportati nell'allegato 2. L'elenco dell'Allegato 2 è automaticamente aggiornato in base alle decisioni del Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative all'istituzione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e master.
4. Alle attività istituzionali del DSV concorrono i professori ed i ricercatori che vi afferiscono, nonché il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

Articolo 3 - *Composizione e afferenza al Dipartimento*

1. Il DSV raggruppa i docenti dei Settori Scientifico Disciplinari di cui all'allegato 1 ed il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato ai sensi dell' art.22 punto 13 dello Statuto di Ateneo. Il personale del DSV è tenuto a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento medesimo.
2. Ciascun docente afferisce solo al DSV e mantiene tale afferenza per almeno tre anni, a partire dal momento della chiamata del DSV.
3. La richiesta di un docente di afferire ad un Dipartimento diverso dal DSV è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Dipartimento, previa verifica del fabbisogno del Dipartimento interessato e sulla base di criteri generali e delle modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 4 - *Esercizio dell'attività didattica e scientifica*

1. I docenti del DSV esercitano la loro attività di ricerca all'interno del Dipartimento. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri Dipartimenti o istituti e svolgere attività per conto di Enti pubblici o privati, nel rispetto delle norme vigenti.
2. I docenti del DSV esercitano la loro attività didattica prioritariamente nei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento. Previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento, da rinnovare annualmente, i docenti possono svolgere attività didattica in corsi di Laurea, Specializzazione o Master che abbiano sede anche in Dipartimenti diversi da quello di appartenenza.

Articolo 5 - *Utilizzazione dei locali e delle attrezzature del Dipartimento*

1. Gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento sono resi disponibili per lo svolgimento delle attività scientifiche, didattiche e di servizio.
2. Gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, gli assegnisti di ricerca, gli iscritti ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio e/o di ricerca presso il DSV ed i laureandi, i cui relatori facciano parte del corpo docente del Dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle potenzialità strutturali e temporali, definite annualmente dal Consiglio di Dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione.

Qualora la componente studentesca intenda convocare un'assemblea dovrà presentare richiesta scritta al Direttore del Dipartimento almeno 5 giorni prima della data prevista. Il numero massimo concesso annualmente non dovrà essere superiore a 6 ore.

3. Pu essere autorizzato ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento anche il personale esterno operante nell'ambito delle attività che formano oggetto di contratti e convenzioni stipulati dal Dipartimento, entro i limiti previsti dai medesimi contratti e convenzioni, sotto il controllo del personale docente e/o tecnico amministrativo ai fini dell'uso corretto delle attrezzature e della locazione delle stesse.
4. Il Direttore del Dipartimento terrà un elenco completo ed aggiornato del personale autorizzato all'uso degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento.

Articolo 6 - *Autonomia amministrativa e contabile del Dipartimento*

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nello Statuto di Ateneo e nel vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO 2 – *GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO*

Articolo 7 - *Gli organi del Dipartimento*

1. Conformemente allo Statuto di Ateneo sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio di Dipartimento;
 - c. la Giunta;
 - d. la Commissione paritetica docenti-studenti.

CAPO I

Il Direttore del Dipartimento

Articolo 8 - *Il Direttore del Dipartimento*

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e promozione.

Articolo 9 - *Attribuzioni del Direttore del Dipartimento*

1. Il Direttore del Dipartimento svolge le funzioni indicate dall'art. 24, comma 2, dello Statuto.

Articolo 10 - *Incompatibilità della carica di Direttore*

1. Le incompatibilità della carica di Direttore con le altre cariche accademiche sono definite nello Statuto dell'Università di Pisa.

Articolo 11 - *Il Vicedirettore del Dipartimento*

1. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore, salvo la previsione di un termine diverso. Il Vicedirettore è revocato con decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

CAPO II

Il Consiglio di Dipartimento

Articolo 12 - *Il Consiglio di Dipartimento*

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.

Articolo 13 - *Composizione del Consiglio*

1. La composizione del Consiglio è disciplinata dall'art. 28, comma 4, dello Statuto.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Possono partecipare alle sedute dell'organo collegiale, senza diritto di voto, il responsabile dell'Unità Didattica e il responsabile dell'Unità Ricerca, autorizzati dal Direttore. La loro partecipazione al Consiglio sarà limitata alla discussione dell'argomento per il quale sono stati convocati.

Articolo 14 - *Attribuzioni del Consiglio*

1. Le attribuzioni del Consiglio sono disciplinate dall'art. 25, comma 2, dello Statuto.
2. Spetta inoltre al Consiglio:

- a. deliberare l'articolazione in Sezioni (cfr. Articolo 38);
- b. deliberare l'attivazione e la disattivazione delle varie strutture in cui si può articolare il Dipartimento, così come previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.
- c. deliberare la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni;
- d. proporre l'istituzione di Centri Interdipartimentali e di Ateneo, anche in convenzione con Istituzioni e Enti italiani o stranieri;

- e. deliberare la proposta di contratti per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, nonché proporre convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie per il tirocinio.
- f. formulare proposte su destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sull'attribuzione dei compiti didattici relativamente ai Settori Scientifico-Disciplinari che ne fanno capo.

Articolo 15 - *Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio*

1. Le delibere relative alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento sono adottate con le modalità previste dall'art. 51, comma 7, dello Statuto.

Articolo 16 - *Attribuzioni del Consiglio delegabili alla Giunta*

1. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta alcune sue attribuzioni, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto di Ateneo.

Articolo 17 - *Riunioni del Consiglio*

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, che lo presiede, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio deve essere comunque convocato per discutere ed approvare i prospetti economici e finanziari del Dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Consiglio deve essere convocato con almeno 5 giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a 24 ore prima della stessa. Il Consiglio viene convocato in seduta straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore; inoltre, qualora almeno i 2/3 dei componenti della Giunta o almeno un quinto dei membri del Consiglio ne fanno motivata richiesta scritta al Direttore, il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione del Consiglio di Dipartimento, contenente l'ordine del giorno, deve essere affissa all'Albo Ufficiale del Dipartimento, pubblicata nel relativo sito web e trasmessa con comunicazione scritta personale o tramite posta elettronica a tutti i membri del Consiglio.

4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato almeno 3 ore prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/80 soltanto se intervengono alla riunione.

6. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

7. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

8. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano coniugi o suoi parenti e affini entro il quarto grado.

9. La presenza alla seduta dei membri del Consiglio verrà registrata in ciascuna delibera ai fini della verifica del numero legale; ogni qualvolta che un Consigliere uscirà dall'Aula, dovrà essere verbalizzata l'uscita e l'eventuale successivo rientro.

10. Le istruttorie delle delibere sono di norma rese disponibili ai componenti del Consiglio prima della riunione, e, prima di essere poste in votazione, sono brevemente illustrate dal Presidente o da uno dei componenti del Consiglio che sia stato designato relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Presidente il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste. La durata degli interventi sarà determinata dal Presidente.

11. Esaurito il dibattito, il Presidente procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Ove ne sia richiesta la integrale riproduzione in verbale degli interventi va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante.

12. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Presidente, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 21 del presente regolamento.

13. In caso di impedimento o assenza del direttore, le funzioni di presidente sono assunte dal vicedirettore. Nel caso di impedimento o assenza anche del vicedirettore, le funzioni di presidente sono assunte dal decano dei professori ordinari del dipartimento. In caso di cessazione dalla carica di direttore per qualsiasi causa determinatasi le funzioni di presidente sono assunte dal decano dei professori ordinari.

Articolo 18 - *Le Commissioni consultive del Consiglio di Dipartimento*

1. Il Consiglio di Dipartimento può procedere con l'istituzione di commissioni consultive a supporto della sua attività o di quella della Giunta del Dipartimento. La proposta per la nomina di nuove commissioni può provenire dalla Giunta o dal Consiglio stesso a seguito di specifica votazione. All'atto dell'individuazione della Commissione ne viene definito il mandato, la composizione e la durata. L'approvazione della istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo avviene in Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 19 - *Elezione, revoca e abolizione*

1. Le modalità di designazione dei componenti delle commissioni consultive sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

2. I componenti elettivi di suddette commissioni devono essere rinnovati ogni due anni. I membri delle commissioni non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

CAPO III

La Giunta del Dipartimento

Articolo 20 - *La Giunta del Dipartimento*

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del Dipartimento.

2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante di dottorandi specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i professori ordinari, associati e ricercatori, pari a due rappresentanti per categoria. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 21 - *Attribuzioni della Giunta*

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio (cfr. Art. 16). La delibera con cui viene approvata la delega,

assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, definisce i criteri, la durata ed i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla giunta le competenze espressamente attribuite al consiglio di dipartimento ad eccezione di quelle previste all'art.25, comma 2, lettera i. e m., dello Statuto. Ognuna delle deleghe alla Giunta può essere revocata a seguito di richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio di Dipartimento, votata a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 22 - Riunioni della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Direttore o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicedirettore. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno, con arrotondamento all'intero inferiore, dei suoi componenti. Per la determinazione del numero legale non vengono computati coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto della metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni della Giunta relative alle materie delegate, devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione ai membri del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 23 - Verbalizzazione delle riunioni della Giunta

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento provvede alla verbalizzazione delle riunioni. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal suo sostituto.

2. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento, sono conservati nei medesimi raccoglitori ove sono conservati i verbali del Consiglio. Copia dei medesimi viene pubblicata sul sito di Dipartimento. I verbali delle riunioni della Giunta devono essere approvati nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva.

Articolo 24 - Modalità di convocazione della Giunta

1. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore mediante avviso affisso all'albo, comunicato a tutti i componenti tramite e-mail e pubblicato sul sito web del Dipartimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, l'ora, il giorno ed il luogo della stessa e deve pervenire agli interessati, presso le rispettive sedi, in un giorno lavorativo, almeno 5 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, tale periodo può essere ridotto a un giorno, con avviso per e-mail seguito da contatto telefonico. La convocazione della Giunta può essere richiesta in qualunque momento al Direttore da almeno tre suoi membri.

CAPO IV

Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 25 - Composizione della Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica è presieduta dal direttore del dipartimento, o da un suo delegato, e composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del consiglio arrotondato al numero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti.

Articolo 26 - Attribuzioni della Commissione paritetica

1. È compito della commissione paritetica:

- a. svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

- b. individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
 - d. formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
 - e. formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
 - f. formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2 lettera l dello Statuto di Ateneo.
2. La commissione paritetica si coordina con i Presidenti dei Corsi di Studio formulando pareri da proporre al Consiglio di Dipartimento sulle questioni del punto 1 di questo articolo.

CAPO V

Responsabile amministrativo

Articolo 27 - *Responsabile amministrativo del Dipartimento*

1. E' compito del Responsabile Amministrativo coordinare tutte le attività amministrative e contabili di supporto alle attività istituzionali di didattica e di ricerca del Dipartimento. Egli, inoltre, partecipa alle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto e, se lo ritiene opportuno, può utilizzare a tal fine i mezzi di registrazione.

TITOLO 3 – CORSI DI STUDIO

Articolo 28 - *Consigli dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale*

1. La composizione, il funzionamento e le competenze dei Consigli di Corso di studio di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al DSV seguono le apposite norme dello Statuto dell'Università di Pisa (Artt. 32 -36).

Articolo 29 - *Consigli di Dottorato*

1. Per la composizione e le competenze dei Consigli di Dottorato aventi come Dipartimento di riferimento il DSV si rimanda ai Regolamenti dei Dottorati specifici.

Articolo 30 - *Consigli di Master*

1. I Master universitari sono regolati dall'apposito regolamento di Ateneo.

TITOLO IV – NORME ELETTORALI

CAPO I

Articolo 31 - *Elezione del Direttore del Dipartimento*

1. Le procedure per l'elezione, nomina e revoca del Direttore del Dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Università di Pisa (Art. 24, commi 4,5, 6 e 7).

CAPO II

Elezione dei membri della giunta

Articolo 32 - *Elettorato attivo e passivo*

1. La Giunta deve essere rinnovata entro un mese dall'insediamento del Direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso della elezione del Direttore. L'elezione delle rappresentanze avviene in seno al Consiglio, a scrutinio segreto. Per quanto riguarda il personale docente, l'elettorato attivo e passivo è concesso a tutti i docenti, pur nell'ambito delle diverse fasce di appartenenza. Per quanto riguarda *i rappresentanti* del personale tecnico amministrativo l'elettorato attivo è attribuito a tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento che eleggeranno il proprio rappresentante tra quelli eletti in Consiglio di Dipartimento.
2. Per quanto riguarda, i rappresentanti dei dottorandi, specializzandi ed assegnisti ed i rappresentanti degli studenti, il componente sarà designato dai rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento.

Articolo 33 - Convocazione del corpo elettorale

1. Le elezioni dei membri della Giunta sono indette dal Direttore con apposito provvedimento almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni; nello stesso periodo sono resi disponibili gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, per la pubblicità ed eventuali contestazioni presso la Segreteria Amministrativa. Nel provvedimento è precisata la localizzazione del seggio elettorale, l'orario e la data di svolgimento delle votazioni.

Articolo 34 - Votazioni

1. Il seggio elettorale è composto: dal Direttore o suo delegato come Presidente, dal Responsabile Amministrativo o suo delegato e da un rappresentante delle categorie interessate alle elezioni con funzioni di segretario. Il seggio resta aperto per almeno quattro ore. Per ciascuna categoria, ciascun elettore può esprimere 2 preferenze.
2. Le votazioni per le designazioni elettive, sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto salvo che per gli studenti per i quali la votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto.
3. La mancata designazione di una o più rappresentanze nel Consiglio non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l'elettore dovrà indicare un altro elemento atto all'identificazione del candidato.
5. Alla chiusura delle votazioni si procede allo scrutinio delle schede votate. Il segretario redige apposito verbale nel quale sono indicati: la data ed il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato ed i nominativi degli eletti.

Articolo 35 - Proclamazione degli eletti e nomina

1. Gli eletti sono nominati dal Direttore del Dipartimento con proprio provvedimento. Copia dello stesso rimane affissa all'Albo del Dipartimento per 24 ore e viene resa disponibile sul sito web del Dipartimento.
2. Risultano eletti, per ciascuna categoria, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero dei rappresentanti assegnati. In caso di parità viene eletto, per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo, il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo, a parità di anzianità di servizio, il più giovane di età e, per gli studenti, ed i dottorandi, specializzandi e assegnisti, il candidato con minore anzianità di iscrizione ai corsi o che fruisca da minor tempo della borsa di studio e, a parità, il più giovane di età. Nei casi di decadenza, perdita della qualifica di elettore, dimissioni o impedimento per più di sei mesi di uno o più membri eletti della Giunta, subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile per esaurimento della graduatoria, il Direttore del Dipartimento provvede ad indire nuove elezioni per la copertura

dei posti vacanti purché la vacatio si verifichi oltre tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore del Dipartimento. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore del Dipartimento.

CAPO III

Articolo 36 - *Elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi ed assegnisti nel Consiglio di Dipartimento*

1. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze di personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi ed assegnisti nel Consiglio di Dipartimento sono regolate dalla disciplina prevista dal Regolamento generale di Ateneo.

CAPO IV

Articolo 37 - *Elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Dipartimento*

1. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Dipartimento sono regolate dalla disciplina prevista dal Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO V – ALTRE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 38 - *Sezioni del Dipartimento*

1. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e mediante approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere temporaneamente attivate Sezioni del Dipartimento, senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al Direttore del Dipartimento.

2. Le Sezioni potranno essere proposte da un numero minimo di dieci docenti e saranno attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento, presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Il docente che afferisce a più di una sezione può essere computato una sola volta per il rispetto del numero minimo di membri necessari per la costituzione. Egli può accedere ad una Sezione con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, sentiti gli afferenti alla Sezione, mentre può recedere da essa liberamente, dietro comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento.

4. I docenti afferenti a ciascuna Sezione designano il Coordinatore della Sezione, che si occupa del coordinamento di tutte le attività della Sezione.

5. Una Sezione deve essere disattivata, prima del termine stabilito al momento della costituzione, con delibera del Consiglio di Dipartimento, quando il numero di afferenti divenga inferiore a dieci.

Articolo 39 - *Laboratori*

1. Con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite strutture interne detti Laboratori. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento.

2. I Laboratori sono costituiti con lo scopo di conferire adeguata visibilità esterna a ciascuna delle tipologie di attività di ricerca svolte nel Dipartimento.

3. Le funzioni e le attività dei Laboratori sono rivolte alla ricerca, di base ed applicata, nel campo delle Scienze Veterinarie, alla didattica e ad altre prestazioni a pagamento per conto terzi.

4. Ogni laboratorio ha un responsabile di laboratorio (nel seguito anche responsabile). Il responsabile di ogni laboratorio viene nominato dal Direttore del Dipartimento. Il responsabile coordina le attività del laboratorio di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo ed è tenuto a presentare al Direttore e al Consiglio, con cadenza annuale o su richiesta del Direttore, una relazione delle

attività svolte e un programma delle attività future. Il responsabile di Laboratorio si può avvalere, nella gestione del laboratorio, della collaborazione di personale tecnico afferente al laboratorio in oggetto attribuendogli alcune funzioni, previa autorizzazione da parte del Direttore. Il Direttore del Dipartimento può delegare ai responsabili dei laboratori alcune sue funzioni relative alla gestione logistica degli spazi e delle risorse nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 40 - *Modifica del Regolamento*

1. Per le modifiche del Regolamento vengono seguite le norme e le modalità previste per l'adozione dello stesso.
2. Le eventuali proposte di modifica, presentate per iscritto dal Direttore o da un minimo di dieci membri del Consiglio, devono essere poste in votazione in un'apposita riunione del Consiglio stesso in una data compresa tra 15 e 90 giorni dalla data di diffusione di dette proposte.
3. Le modifiche approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, sono rese operative secondo le procedure riportate dello Statuto dell'Università di Pisa.

Articolo 41 - *Collegio dei Garanti*

1. Per assicurare la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente regolamento, è istituito il Collegio dei Garanti.
2. Il Collegio dei Garanti inoltre ha il compito di verificare periodicamente eventuali variazioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e le possibili implicazioni sul presente regolamento.
3. Il Collegio è costituito dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia, che lo presiede, o, in caso di rinuncia, da un professore ordinario nominato dal Direttore del Dipartimento e da due altri membri, in rappresentanza del personale docente e del personale tecnico amministrativo, nominati dal Consiglio di Dipartimento nel proprio ambito.
4. Il Collegio dura in carica tre anni accademici.

Articolo 42 - *Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento*

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, soggetto ai controlli previsti dallo Statuto dell'Università di Pisa e dal Regolamento generale di Ateneo, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni in esso contenute e la conseguente perdita di efficacia di tutte le precedenti disposizioni non conformi al Regolamento stesso.

Articolo 43 - *Norma finale*

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale in materia universitaria.

Allegato 1

Elenco dei Settori scientifico disciplinari

AGR/01, AGR/02, AGR/10, AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20, BIO/05, BIO/10, VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/09, VET/10

AREA	MACROSETTORE	SETTORE CONCORSUALE
05 - SCIENZE BIOLOGICHE	05/B - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA	05/B1: ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA
05 - SCIENZE BIOLOGICHE	05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE	05/E1- BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/A – ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO	07/A1 – ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/B – SISTEMI CULTURALI AGRARI E FORESTALI	07/B1 – AGRONOMIA E SISTEMI CULTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/C – INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI	07/C1 – INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/G – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI	07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/H – MEDICINA VETERINARIA	07/H1 – ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/H – MEDICINA VETERINARIA	07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/H – MEDICINA VETERINARIA	07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/H – MEDICINA VETERINARIA	07/H4 – CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA
07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/H – MEDICINA VETERINARIA	07/H5 – CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA

Allegato 2

Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico:

Corso di Laurea Magistrale in *Medicina veterinaria* (LM-42)

Corsi di Laurea triennali:

Corso di Laurea in *Scienze e tecnologie delle produzioni animali* (L-38)

Corso di Laurea in *Tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila* (L-38)

Corsi di Laurea magistrali:

Corso di Laurea Magistrale in *Scienze e tecnologie delle produzioni animali* (LM-86)

Corsi di Laurea Interdipartimentali:

Corso di Laurea Magistrale in *Biosicurezza e qualità degli alimenti* (LM-7 & LM-70)

Scuole di Specializzazione:

Scuola di Specializzazione in *Ispezione degli alimenti di origine animale*

Scuola di Specializzazione in *Patologia e clinica degli animali d'affezione*

Scuola di Specializzazione in *Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche*

Master Universitari di I livello:

Master di I Livello in *Istruzione cinofila*

Master Universitari di II livello:

Master di II Livello in *Oncologia veterinaria*

Master di II Livello in *Scienze degli alimenti: qualità, sicurezza e nutrizione umana*

Master di II Livello in *Medicina comportamentale degli animali d'affezione*

Master di II Livello in *Etologia degli animali d'affezione*

Master di II Livello in *Nefrologia ed urologia del cane e del gatto*

NON ATTIVI

Master di II Livello in *Riproduzione equina*

Master di II Livello in *Medicina Sportiva del Cavallo*